

La Commissione rileva inoltre che gli esportatori interessati dal presente procedimento hanno costantemente venduto i loro prodotti nella Comunità a prezzi inferiori al costo di produzione, come risulta nel punto 26 e nel punto 40 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio. In tali circostanze, la Commissione ritiene che, indipendentemente dall'esistenza di vantaggi di costo, qualora questi ultimi fossero accertati, le evidenti pratiche di dumping attuate dagli esportatori hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria.

È stato inoltre affermato che i produttori comunitari vendevano condensatori DIN e «snap-in» eccessivamente specializzati. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che i produttori comunitari fabbricano condensatori aventi le caratteristiche tecniche chieste dai clienti. L'argomentazione dell'esportazione è quindi priva di fondamento e non può essere accolta.

- (26) Non sono state formulate altre argomentazioni in merito alle risultanze della Commissione sulle cause del pregiudizio che sono esposte nei punti 34-38 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio. La Commissione convalida quindi tali risultanze.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (27) Ai fini delle conclusioni provvisorie la Commissione ha preso in esame gli interessi dei produttori comunitari, degli utilizzatori e dei consumatori finali dei condensatori e nel punto 43 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio ha concluso che, nell'interesse della Comunità, era necessario eliminare gli effetti del pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping che sono state accertate.
- (28) La Commissione ha inoltre esaminato l'incidenza che i dazi proposti potrebbero avere sugli utilizzatori di condensatori nella Comunità. Per un prodotto di consumo, il costo del condensatore incorporato in un'unità rappresenta l'1,7 % circa del costo dei materiali oppure l'1 % circa del prezzo franco fabbrica, compresi manodopera, spese generali e profitto. L'incidenza di un dazio del 75 % sul costo dei materiali sarà un aumento dell'1,275 %, mentre al livello franco fabbrica il prezzo aumenterà dello 0,75 %. L'incidenza del dazio sul prezzo pagato dai consumatori finali sarà ancora inferiore e pertanto può essere considerata trascurabile.
- (29) La Commissione, pur riconoscendo che qualsiasi riduzione dei costi è importante per l'industria dei prodotti elettronici di consumo, come risulta nel punto 40 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, deve valutare tutti gli interessi delle parti interessate per valutare se, nell'interesse della Comunità, sia necessario istituire misure antidum-

ping. Nella fattispecie l'industria comunitaria, a causa dei prezzi applicati dagli esportatori, che sono stati sempre inferiori ai costi di produzione, potrebbe essere costretta a cessare la propria attività se non venissero ripristinate condizioni di correttezza commerciale e in tali circostanze potrebbero scomparire i vantaggi in termini di prezzi inferiori di cui ha sinora beneficiato l'industria che utilizza i prodotti in questione.

La Commissione ritiene quindi che nell'interesse della Comunità sia necessario ripristinare una situazione di concorrenza leale e che gli eventuali svantaggi dell'istituzione delle misure antidumping siano limitati in proporzione e nel tempo.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

I. DAZIO

- (30) Ai fini della determinazione del livello dei dazi definitivi da istituire, il Consiglio conferma i metodi e le risultanze della Commissione esposti nei punti 44-47 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti delle società che hanno collaborato e delle società che non hanno risposto al questionario della Commissione entro i termini fissati.

La Commissione non ha ricevuto alcuna argomentazione delle parti interessate su tali risultanze.

- (31) Riguardo all'esportatore di cui al punto 5 del presente regolamento, la Commissione ha concluso che, vista l'impossibilità di determinare i corrispondenti prezzi all'esportazione, le risultanze definitive sul livello del dazio dovevano essere elaborate in base agli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, come è stato fatto per gli altri esportatori che non hanno collaborato. Gli elementi disponibili presi in considerazione ai fini della determinazione del dazio sono indicati nei punti 24 e 47 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

J. IMPEGNI

- (32) Alcuni esportatori hanno offerto alla Commissione impegni sui prezzi. Dopo aver esaminato le offerte, la Commissione ha concluso che, data la diversità dei tipi di condensatori e in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia, non era possibile controllare efficacemente l'osservanza degli impegni da parte degli esportatori.

La Commissione ritiene quindi di non poter accettare gli impegni. Gli esportatori sono stati informati della decisione della Commissione.

Il Consiglio conferma tale conclusione.